

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 6 agosto 2021 n. 23.

Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014).

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 1/2014)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014) la cifra: "52.602.844,20" è sostituita dalla seguente cifra: "56.185.378,52".

2. L'Allegato B di cui all'articolo 9, comma 3, della l.r. 1/2014 è sostituito dall'allegato A della presente legge.

3. Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 1/2014 è sostituito dal seguente:

"4. Alla quota di compartecipazione a carico della Regione, di cui al comma 2, pari a euro 26.301.422,05 per l'annualità 2021, a euro 26.301.422,05 per l'annualità 2022 ed euro 3.582.534,42 per l'annualità 2023 si fa fronte con le risorse già iscritte e disponibili nell'ambito della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) Programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023."

Art. 2.

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto trattasi di aggiornamento del finanziamento del Programma di sviluppo rurale 2014/2020, per il periodo di transizione 2021/2022, ai sensi del Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

Art. 3.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 agosto 2021

p. Alberto Cirio
Il Vicepresidente
Fabio Carosso

ALLEGATO A – L.R. 1/2014								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2022	COMPLESSIVAMENTE
Quota FEASR	100.339.000,00	100.706.000,00	67.392.000,00	65.466.000,00	65.597.000,00	65.738.000,00	191.580.361,73	656.818.361,73
Spesa pubblica totale	232.697.124,30	233.548.237,48	156.289.424,86	151.822.820,04	152.126.623,38	152.453.617,81	378.864.956,80	1.457.802.804,67
QUOTA Regionale	39.707.437,29	39.852.671,24	26.669.227,46	25.907.046,01	25.958.887,01	26.014.685,34	56.185.378,52	240.295.332,88

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 153

“Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l’anno 2014)”

Presentato dalla Giunta regionale il 27 luglio 2021

Assegnato per l’esame in sede legislativa alla I Commissione permanente il 28 luglio 2021

Correlatori: Davide Nicco e Maurizio Marelli

Approvato in I Commissione consiliare in sede legislativa il 2 agosto 2021 con 49 voti favorevoli

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 9. (Finanziamento del Programma di sviluppo rurale 2014-2020).

1. Nell'ambito del Programma di sviluppo rurale (PSR) FEASR per il cofinanziamento della quota regionale è autorizzata, per il periodo di programmazione 2014-2020, la spesa complessiva di euro 184.109.954,35 da ripartirsi negli esercizi finanziari dal 2015 al 2020.

2. Nell'ambito del Programma di sviluppo rurale (PSR) FEASR 2014-2020 per il cofinanziamento della quota regionale del biennio di transizione 2021-2022, è autorizzata la spesa complessiva di euro 56.185.378,52 da ripartirsi per gli anni 2021-2022.

3. È adottato il riparto per annualità delle risorse finanziarie relative al PSR FEASR 2014-2022 come da allegato B della presente legge.

4. Alla quota di compartecipazione a carico della Regione, di cui al comma 2, pari a euro 26.301.422,05 per l'annualità 2021, a euro 26.301.422,05 per l'annualità 2022 ed euro 3.582.534,42 per l'annualità 2023 si fa fronte con le risorse già iscritte e disponibili nell'ambito della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) Programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge).

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.”.